PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 37 (Capitolato Allegato C)

Per la costruzione di nuove linee parallele ad altre comprese nella rete venduta alla compagnia, o che dalle medesime si diramino, o le attraversino, saranno osservate le seguenti norme:

Il Governo non potra' concedere linee parallele aventi per iscopo di servire gli stessi centri di popolazioni o di commercio ai quali serve una linea compresa nella rete ceduta.

Per la concessione a terzi di diramazioni, cioe' di linee che si colleghino colla rete ceduta da una sola estremita', la compagnia per un decennio, a partire dalla data dell'entrata in possesso, avra' il diritto di prelazione, con cio' che essa, nello spazio di quattro mesi dal giorno della notificazione delle condizioni proposte, dichiari di accettarle e rimborsi ai terzi richiedenti le spese di progetto in quella somma che sara' convenuta d'accordo o, in caso di dissenso, determinata da arbitri.

Qualora la societa' non accetti la esibitale concessione e venga la linea costrutta dal Governo o da privata societa', non potra' la compagnia rifiutarsi ad assumerne l'esercizio alle condizioni che saranno infra indicate.

Per le linee trasversali esclusivamente destinate a congiungere due punti della rete ceduta, la compagnia avra' il diritto di prelazione durante l'intero periodo della concessione; ma, non valendosi di questo diritto, non potra' essere tenuta ad assumerne l'esercizio.

In tutti i casi, sara' la compagnia tenuta di concedere al Governo, od a societa' concessionarie che saranno autorizzate a costruire e ad esercitare nuove linee, l'uso di quelle stazioni o tronchi parziali di linea che potranno rendersi comuni a delle nuove linee ed a quelle possedute dalla compagnia, mediante pero' i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute o, in caso di dissenso, stabilite da arbitri.

Le nuove linee a consegnarsi alla compagnia perche' ne assuma l'esercizio, saranno perfettamente compiute, armate e fornite di tutti gli attrezzi, escluso il materiale mobile, necessari all'esercizio, e di una linea telegrafica.

La compagnia avra' diritto di assistere al collaudo, e nascendo divergenza sull'apprezzamento dei risultati del medesimo, potra' promuovere un giudizio di arbitri.

In compenso dell'esercizio saranno rifuse alla compagnia le spese che ad essa

incomberanno per l'esercizio propriamente detto, per il mantenimento del suolo stradale, delle opere d'arte, dei fabbricati e dell'armamento, e le verra' assegnata una somma fissa annua per spese generali, affitto ed ammortizzazione del materiale che dovra' la compagnia somministrare a suo carico. - Questi compensi non venendo di buon accordo convenuti tra le parti, verranno fissati da arbitri.

Ove i prodotti dell'esercizio non coprano le spese, non sara' la compagnia tenuta a continuarlo se non nel caso che i proprietari della linea le diano particolari guarentigie.

La compagnia non sara' tenuta ad esercitare linee in condizioni di pendenze o di curve diverse da quelle fissate all'articolo 8 del capitolato per le ferrovie lombarde.

Le tariffe generali dei trasporti sulle linee delle quali verra', a senso del presente articolo, assunto l'esercizio dalla compagnia, saranno esattamente conformi a quelle stabilite dal presente capitolato.

Il diritto di prelazione di cui sovra non sara' dalla compagnia invocato per la costruzione delle linee Torino-Cirie', Castagnole-Casale-Mortara, Cuneo-Mondovi-Bastia o Carru' e Vigevano-Milano, e di quelle altre per le quali fu ad altri in anteriori capitolati concessa la preferenza, come pure per le ferrovie da esercitarsi a cavalli, con cio' ben inteso, in quanto a queste ultime, che essa compagnia non possa in nessun tempo e modo essere costretta ad assumerne l'esercizio.

Rinunzia la compagnia a qualunque diritto le possa competere per la concessione della linea Parma-Spezia in dipendenza della convenzione stipulata dal Governo colla societa' delle strade ferrate lombardo sotto la data del 25 giugno 1860.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato C
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-c-art-37/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it